



Città di Spinea

REGOLAMENTO

Cittadinanza simbolica ai minorenni di origine straniera

| | |
|---|---|
| Art. 1 Oggetto..... | 3 |
| Art. 2 Finalità..... | 3 |
| Art. 3 Criteri per la concessione della cittadinanza simbolica..... | 3 |
| Art. 4 Modalità di conferimento della cittadinanza simbolica..... | 3 |
| Art. 5 Registrazione della concessione della cittadinanza simbolica | 3 |
| Art. 6 Comunicazione alla Presidenza della Repubblica..... | 4 |
| Art. 7 Influenza anagrafica della concessione della cittadinanza simbolica..... | 4 |
| Art. 8 Disposizioni finali | 4 |

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della “cittadinanza simbolica” ai minori stranieri nati in Italia da parte del Comune di Spinea.

Art. 2 Finalità

La Città di Spinea riconosce la cittadinanza simbolica a tutti i figli di stranieri nati in Italia, presenti nel territorio di Spinea e che abbiano compiuto i 10 anni, al fine di perseguire i valori di pace, di libertà, di tolleranza, di uguaglianza, di dignità e di solidarietà, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 3 Criteri per la concessione della cittadinanza simbolica

L'Amministrazione della Città di Spinea darà informazione ai genitori, o esercenti la potestà genitoriale, dei minori, di età compresa tra i 10 anni compiuti e fino al raggiungimento della maggiore età, della iniziativa di riconoscimento della Cittadinanza Simbolica, secondo i seguenti criteri:

- Ogni anno, con l'inizio dell'anno scolastico, l'Amministrazione Comunale provvederà a informare dell'iniziativa i minori che abbiano compiuto i 10 anni, che siano residenti nel comune di Spinea e che siano nati in Italia;
- I genitori o esercenti la potestà genitoriale, dovranno comunicare all'Amministrazione la volontà di aderire all'iniziativa;
- In qualsiasi momento i minori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, potranno comunque chiedere di aderire all'iniziativa: “Conferimento Cittadinanza Simbolica ai bambini nati in Italia figli di stranieri residenti a Spinea”.

Art. 4 Modalità di conferimento della cittadinanza simbolica

La cittadinanza simbolica è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, nell'ambito di una cerimonia ufficiale, al fine di evocare i valori di dignità, di tolleranza, di pace, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà che ispirano la nostra comunità.

In occasione della pubblica cerimonia verranno coinvolte le scuole aventi sede nel Comune di Spinea, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, le Associazioni di volontariato presenti nel territorio spinetense e le Parrocchie, ai fini di garantire la massima partecipazione e risonanza dei valori a essa correlati

Art. 5 Registrazione della concessione della cittadinanza simbolica

L'Amministrazione Comunale terrà un apposito registro delle cittadinanze simboliche conferite presso la segreteria del Sindaco.

Art. 6 Comunicazione alla Presidenza della Repubblica

Con cadenza annuale verrà comunicato alla Presidenza della Repubblica l'esito della iniziativa "Conferimento Cittadinanza Simbolica ai bambini nati in Italia figli di stranieri residenti a Spinea".

Art. 7 Influenza anagrafica della concessione della cittadinanza simbolica

La "Cittadinanza simbolica" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

ART. 8 Disposizioni finali

Tutte le spese delle cerimonie e delle pergamene previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale, in base alla disponibilità.